

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 714

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1994

---

Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio  
in località Monte Terminillo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con la presente proposta si richiede l'apertura di una casa da gioco nella regione Lazio in località Monte Terminillo. Tale località è sita in stragrande maggioranza nel comune di Rieti. In quel comune in particolare sono localizzate la totalità delle strutture turistiche e alberghiere di una zona sita al centro della penisola e che in pochi chilometri racchiude i confini di quattro regioni e in cui si riversano ogni anno decine se non centinaia di migliaia di turisti.

La situazione dell'Alto Lazio, delle zone interne e montane di Umbria, Marche e Abruzzo, e della provincia di Rieti in particolare, è notoriamente debole e depressa dal punto di vista economico, al punto da rendere necessarie, a vario titolo, incentivazioni economiche.

L'istituzione di una casa da gioco sarebbe tale da rappresentare un apporto economico particolarmente significativo e di non secondaria importanza.

L'attività turistica al Terminillo è attiva in tutto l'arco dell'anno sia nel periodo estivo che nel periodo invernale, un incremento

economico relativo all'istituzione della casa da gioco produrrebbe un effetto moltiplicatore nelle attività economiche indotte tale da poter risultare elemento determinante per il rilancio di quelle zone interne.

Del resto questo è quanto si è verificato nel tempo nelle località ove attualmente sono in funzione case da gioco (Venezia, Sanremo, Campione, Saint Vincent), che danno annualmente utili per centinaia di miliardi, danno lavoro ad alcune migliaia di persone ed innescano un notevolissimo indotto.

Riteniamo oggi non più sostenibili le motivazioni, che spesso traevano spunto da considerazioni di natura morale, relative al divieto dell'apertura di nuove case da gioco nel territorio nazionale, in considerazione soprattutto del fatto che già quattro case da gioco esistono in Italia senza che si siano verificati particolari fenomeni di degenerazione morale, di corruzione o di diversa criminalità nelle località interessate.

È per questi motivi che si confida in una sollecita discussione della proposta e nella sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Lazio di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco.

2. L'autorizzazione all'istituzione della casa da gioco di cui al comma 1 è concessa, previa apposita richiesta, al comune di Rieti.

3. La casa da gioco di cui al comma 1 ha sede nel comune di Rieti, in località Monte Terminillo.

**Art. 2.**

1. L'autorizzazione prevista nell'articolo 1 deve essere richiesta al presidente della Giunta regionale, con deliberazione del consiglio comunale di Rieti da cui risulti la disponibilità di una struttura immobiliare da destinare a casa da gioco sita in località Monte Terminillo.

**Art. 3.**

1. L'autorizzazione è concessa con decreto del presidente della Giunta regionale, ha la durata di venti anni ed è rinnovabile alla scadenza.

**Art. 4.**

1. Il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari comuni per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alle case da gioco, contemplandosi l'assoluto divieto per i minori di anni diciotto e per tutti i cittadini residenti nel comprensorio turistico interessato alla casa da gioco medesima, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati;

c) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

d) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'appalto eventuale relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che debbono offrire il concessionario ed il personale addetto; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione senza obbligo veruno di risarcimento, di danno o indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

e) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

#### Art. 5.

1. I proventi della gestione sono ripartiti come segue:

a) per il 60 per cento al comune di Rieti, con l'obbligo per la competente amministrazione comunale di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate;

b) per il 40 per cento alla regione Lazio che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il versamento della quota di cui alla lettera *b*) del comma 1 viene effettuato dal comune di Rieti, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'autorità di controllo. In caso di ritardo è dovuta la soprattassa nella misura del 10 per cento.

## Art. 6.

1. Il presidente della Giunta regionale, in caso di violazione delle norme della presente legge o del regolamento relativo alle norme impartite per l'autorizzazione concessa, nonché in caso di turbamento dell'ordine pubblico o della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte dei preposti agenti o funzionari i locali della casa da gioco sono da considerare pubblici.

## Art. 7.

1. Alla casa da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

